

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del flubendiamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 6457]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/927/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 30 marzo 2006, la società Bayer Cropscience AG ha presentato alle autorità della Grecia un fascicolo relativo alla sostanza attiva flubendiamide, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Le autorità della Grecia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in causa paiono soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo risponde in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le

informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

- (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della stessa.

Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato del fascicolo in questione e riferiscono alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le conclusioni del loro esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO***SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE**

N.	Nome comune, numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della richiesta	Stato membro relatore
1	Flubendiamide n. CIPAC non ancora assegnato	Bayer CropScience AG	30 marzo 2006	EL